



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del lavoro | Revisore legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del lavoro

**Circolare n. 007 - 14 Gennaio 2021**

## EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

### ➤ DECRETO MILLEPROROGHE 2021, LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 Dicembre 2020 il Decreto-Legge n. 183 del 31 Dicembre 2020, c.d. “Decreto Milleproroghe 2021”, in vigore dalla medesima data.

Si riepilogano le principali disposizioni in materia di lavoro.

Articolo	Contenuto
Articolo 10, comma 6	<b>Esonero contributivo agricoltori</b> Viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 Gennaio 2021 per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16- <i>bis</i> , D.L. 137/2020, fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 Febbraio 2021.
Articolo 11 comma 5	<b>Recupero indebiti pensionistici</b> Viene prorogato al 31 Dicembre 2021 il termine per il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.
Articolo 11, comma 9	<b>Sospensione termini di prescrizione per contributi</b> I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto fino al 30 Giugno 2021 e riprendono a

	<p>decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.</p>
<p>Articolo 19</p>	<p><b>Proroga dei termini correlati allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19</b></p> <p>I termini previsti dalle disposizioni legislative di seguito richiamate sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 Marzo 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio;</li> <li>• sorveglianza sanitaria eccezionale per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (articolo 83, D.L. 34/2020);</li> <li>• <i>smart working</i> semplificato COVID-19 (articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020), mediante comunicazione al Ministero del Lavoro, in via telematica, dei nominativi dei lavoratori e della data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito <i>internet</i> del Ministero del Lavoro, anche in assenza di accordi individuali e con obblighi di informativa sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro da assolversi in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito <i>internet</i> dell'INAIL.</li> </ul>

➤ **COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO L. N. 68/1999: SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DURANTE I PERIODI DI FRUIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 19 del 21 Dicembre 2020, con la quale chiarisce l'applicabilità dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità – di cui all'art. 3, comma 5, della Legge n. 68 del 1999 – per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del

fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell'emergenza legata alla pandemia COVID-19.

Rimane fermo che l'obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste la CIG all'interno dell'unità produttiva interessata.

L'obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l'emergenza COVID-19.

Per eventuali approfondimenti si rimanda al testo completo del circolare:

- [Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 21 Dicembre 2020.](#)

## ➤ **F24 PAGHE DICEMBRE 2020, SCADENZA 18 GENNAIO 2021: POSSIBILITA' DI SOSPENSIONE VERSAMENTI**

Si precisa che, in merito al modello F24 di Dicembre 2020 in scadenza al 18 Gennaio 2021 utile al fine del versamento di ritenute, contributi e premi riguardanti i lavoratori dipendenti e assimilato, con riferimento esclusivamente ai contributi previdenziali INPS ed ai premi assicurativi INAIL, lo stesso potrà essere posto in sospensione esclusivamente da federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche/dilettantistiche in relazione ai lavoratori sportivi, così come previsto dalla recente Legge n. 178/2020 ("Legge di Bilancio 2021").

Al di fuori del caso sopracitato, ad oggi non risultano previste diverse ipotesi di sospensione.

## ➤ **CONGEDO STRAORDINARIO COVID-19 PER I GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA**

L'INPS, con la circolare n. 2 del 12 Gennaio 2021, fornisce le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo straordinario, previsto dall'articolo 22-bis del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 ed utilizzabile fino al 31 Dicembre 2020, per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza.

Per eventuali approfondimenti si rimanda al testo completo del circolare:

- [Circolare INPS n. 2 del 12 Gennaio 2021.](#)

➤ **RATEIZZAZIONI PER CONTRIBUTI INPS SOSPESI DAL DECRETO AGOSTO (MARZO, APRILE, MAGGIO 2020): POSSIBILITA' DI VERSARE LA PRIMA RATA DEL 2021 AL 31 GENNAIO 2021**

Attraverso il comunicato stampa pubblicato in data 13 Gennaio 2021 (successivamente confermato con messaggio INPS n. 102/2021) e con riferimento ai contributi sospesi dal Decreto n. 104/2020 (e precedenti) per il periodo Marzo, Aprile, Maggio 2020 e per i quali è stata richiesta la rateizzazione (importo totale suddiviso in due parti, pari al 50% in 4 rate e 50% in 24 rate dal 16 Gennaio 2021), l'INPS ha introdotto la possibilità di proroga della scadenza della prima rata dal 16 Gennaio 2021 al 31 Gennaio 2021.

Alla luce dell'introduzione della novità a ridosso della scadenza, si avvisa che sarà possibile la proroga del versamento solo per le deleghe F24 non ancora messe in pagamento alla data odierna. Si richiede quindi ai clienti interessati alla possibilità di proroga e che non hanno ancora ricevuto la delega F24 relativa alla prima rata di avvisare prontamente il proprio referente di Studio entro e non oltre la giornata odierna (14 Gennaio 2021); si avvisa che, in mancanza di indicazioni, la scadenza rimarrà impostata al 16 Gennaio 2021.

Per eventuali approfondimenti si rimanda al testo completo dei seguenti documenti:

- [Comunicato stampa INPS del 13 Gennaio 2021](#)
- [Messaggio INPS n. 102 del 13 Gennaio 2021.](#)

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie